

COMUNE DI BARANZATE

(Città Metropolitana di Milano)

< Area Sviluppo del Territorio >

= All. 2) CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - AGG. 2018 =

< TABELLA A – ONERI DI URBANIZZAZIONE >						
Macro destinazioni:	Gruppi funzionali del P.G.T. : ¹	Tipo di intervento: ²	Unità di misura: ³	Oneri di Urbanizzazione Primaria:	Oneri di Urbanizzazione Secondaria:	Oneri per Smaltimento Rifiuti:
Residenza ⁴	GF 1; 7.2; 7.3	N.C.	€/mc. di V.	7,32	36,55	-
		R.		2,93	14,62	-
Industria e artigianato	GF 3	N.C.	€/mq. di S.I.p.	17,77	61,46	7,80
		R.		7,11	24,58	3,12
Attività direzionali e commerciali	GF 4.2; 4.3; 5; 6.3; 6.4; 7.1	N.C.	€/mq. di S.I.p.	68,90	127,16	-
		R.		27,56	50,87	-
Industria alberghiera	GF 4.1	N.C.	€/mq. di S.I.p.	27,80	109,68	-
		R.		11,12	43,87	-
Attrezzature culturali, sanitarie e assistenziali	GF 6.1; 7.1	N.C.	€/mq. di S.I.p.	13,78	24,43	-
		R.		5,51	10,17	-
Attrezzature per lo spettacolo	GF 6.1; 7.1	N.C.	€/mq. di S.I.p.	20,67	38,15	-
		R.		8,27	15,26	-
Parcheggi coperti e silos autoveicoli	GF7.1	N.C.	€/posto auto	275,60	508,66	-
		R.		110,24	203,46	-
Attrezzature sportive coperte	GF 6.1; 7.1	N.C.	€/mq. di S.c.	6,89	12,72	-
		R.		2,76	5,09	-
Attrezzature sportive scoperte	GF 6.1; 7.1	N.C.	€/mq. di S.I.p. dei servizi annessi	6,89	12,72	-
		R.		2,76	5,09	-
Campeggi e aree sosta	GF 4.1; 7.1	N.C.	€/utente	5,56	21,94	-
		R.		2,22	8,78	-

< TABELLA B – COSTO DI COSTRUZIONE E PERCENTUALI DA APPLICARE >			
Costo di costruzione D.M. 10/05/1977 per gli edifici residenziali aggiornato al 30/09/2018: €/mq. 408,86			
Destinazione / Classi:		Nuova Costruzione:	Ristrutturazione Edilizia:
Residenziale (classi tipologiche del D.M. 10/05/1977):	I°, II°, III°	6,00%	5,00%
	IV°, V°, VI°, VII°, VIII°	8,00%	6,00%
	IX°, X°, XI°	18,00%	10,00%
Commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo:		10,00%	10,00%
Impianti sportivi e ricreativi:		10,00%	10,00%

< TABELLA C – IMPORTO MONETIZZAZIONE PARCHeggi PER INTERVENTI EDILIZI DIRETTI >			
Zone di PGT e destinazioni:	Importo €/mq. (x superficie a parcheggio da monetizzare):	Zone di PGT e destinazioni:	Importo €/mq. (x superficie a parcheggio da monetizzare):
(Rad) Residenziale	140,11	(DP) Produttivo	108,82
(Rmd) Residenziale	118,68	(DC) Commerciale (DT) Direzionale, terziario (DR) Ricettivo, alberghiero	193,59
(Rbd) Residenziale	108,47	(ART) tutte le destinazioni previste	234,59

- 1 Si riporta il raccordo tra le "macro-destinazioni" della D.G.R. n. II-557 del 1977 ed i "gruppi funzionali" del P.G.T., fermo restando quanto prescritto dall'art. 44.11 della L.R. n. 12 del 2005: "11. Nel caso in cui l'opera (...) preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione".
- 2 N.C.: Nuova costruzione / ampliamento. R.: Ristrutturazione, ai sensi dell'art. 44, cc. 10 e 10-bis della L.R. n. 12 del 2005 e ss.mm.: se non comportanti demolizione e ricostruzione, gli oneri di urbanizzazione sono quelli di nuova costruzione, ridotti al 60%; se comportanti demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono quelli di nuova costruzione al 100%.
- 3 V. = Volume convenzionale, S.I.p. = Superficie lorda di pavimento, S.c. = Superficie coperta, come da definizioni del P.G.T. .
- 4 Per interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti: maggiorazione del 20% del contributo di costruzione dovuto (rif. art. 64.7 della L.R. n. 12 del 2005 e D.C.C. n. 20 del 12/05/2006).

COMUNE DI BARANZATE

(Città Metropolitana di Milano)

< Area Sviluppo del Territorio >


< TABELLA D – MAGGIORAZIONE PER FINANZIAMENTO FONDO AREE VERDI >

Intervento:	Maggiorazione del contributo di costruzione:
Nuova costruzione all'interno della "perimetrazione delle aree agricole nello stato di fatto":	5,00%

Se l'intervento ricade solo in parte nel perimetro, la maggiorazione è proporzionata alla % di Sf (o St nel caso di piani attuativi) che ricade all'interno della "perimetrazione delle aree agricole nello stato di fatto" individuata dalla Regione Lombardia (Figura E).

< FIGURA E – PERIMETRAZIONE DELLE AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO >

Mappa_2015



Planimetria indicativa di sovrapposizione (non avente valore ufficiale, il perimetro dovrà essere verificato dal progettista in sede di ottenimento del titolo abilitativo sovrapponendo lo "shape" file fornito dalla Regione Lombardia con gli "shape" file del progetto edilizio):

- "perimetrazione delle aree agricole nello stato di fatto" individuata dalla Regione Lombardia
- aree di tessuto consolidato individuate dal P.G.T.
- aree di trasformazione previste dal P.G.T.

COMUNE DI BARANZATE

(Città Metropolitana di Milano)

< Area Sviluppo del Territorio >

= AII. 3) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DELLA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI / AREE NON CEDUTE, DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI GARANZIA =

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DELLA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI / AREE NON CEDUTE, DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI GARANZIA
<p>Il pagamento del contributo di costruzione (art. 16, D.P.R. n. 380 del 2001 e art. 43 L.R. n. 12 del 2005) e delle monetizzazioni di aree per mancate cessioni, le caratteristiche e le modalità di presentazione dei titoli di garanzia, devono rispettare le seguenti norme, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.</p>
<p>1) Pagamento in un'unica soluzione:</p> <p>1.1) Nel caso di emanazione di titolo abilitativo (es: p.d.c. - permesso di costruire):</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo complessivo del contributo di costruzione dovuto deve essere pagato in un'unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di emanazione del titolo. • In caso di p.d.c. in sanatoria (procedure di "accertamento di conformità") l'oblazione dovuta deve essere pagata in un'unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di emanazione del titolo a pena di decadenza. • Copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere depositata per il materiale rilascio del titolo abilitativo. <p>1.2) Nel caso di atto unilaterale ad efficacia differita (es.: s.c.i.a. sostitutiva del p.c.d.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo complessivo del contributo di costruzione autodeterminato deve essere pagato in un'unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'atto. Entro lo stesso termine deve essere depositata copia della ricevuta di avvenuto pagamento. <p>1.3) Nel caso di atto unilaterale ad efficacia immediata (es.: c.i.l.a., s.c.i.a., mutamento di destinazione d'uso, ...):</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo complessivo del contributo di costruzione autodeterminato deve essere pagato in un'unica soluzione, entro il giorno di deposito dell'atto. Entro lo stesso termine deve essere depositata copia della ricevuta di avvenuto pagamento. L'importo dovuto non è rateizzabile. <p>1.4) Nel caso di conguaglio richiesto dal Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo dovuto deve essere versato in un'unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di conguaglio. Entro lo stesso termine deve essere depositata la ricevuta di avvenuto pagamento. L'importo dovuto non è rateizzabile. <p>1.5) <u>In tutti i casi precedenti si applicano le seguenti inderogabili disposizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo dell'eventuale monetizzazione di aree non cedute non è rateizzabile e deve essere pagato nei termini previsti per il contributo di costruzione; • I pagamenti degli importi dovuti, con l'indicazione obbligatoria delle causali previste, debbono essere effettuati presso la Tesoreria Comunale del Comune di Baranzate mediante contanti (nei limiti di legge), assegno circolare o bonifico bancario. Il pagamento deve pervenire nella disponibilità della Tesoreria, a cura e rischio del versante, entro la data di scadenza pena l'applicazione delle sanzioni previste. Il Comune si riserva la verifica dell'effettivo incasso prima di procedere al rilascio. • Nella causale di pagamento deve essere indicato come da esempio: "PE PROT. N. 001 01/01/2005 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE" e in caso di monetizzazione: "PE PROT. N. 001 - 01/01/2005 - MONETIZZAZIONE AREE". La mancata indicazione del numero del numero di protocollo della pratica edilizia e della causale comporta la non validità del pagamento. • I pagamenti devono essere intestati esclusivamente al titolare del procedimenti edilizio; • In caso di pluralità di intestari aventi titolo del titolo abilitativo edilizio, gli stessi sono obbligati in solido e non sono ammessi pagamenti "pro-quota". • In caso di ritardo, insufficiente od omesso versamento alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., oltre agli interessi legali.
<p>2) Pagamento rateizzato:</p> <p>Ove l'avente titolo, nei casi consentiti, intenda avvalersi della facoltà di rateizzazione del contributo di costruzione, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>2.1) Nel caso di emanazione di titolo abilitativo (es: p.d.c. - permesso di costruire):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° rata: pari al 50% dell'importo complessivo del contributo di costruzione dovuto, deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso di emanazione del titolo; • 2° rata: pari al 25% dell'importo complessivo del contributo di costruzione dovuto oltre alla maggiorazione per gli interessi legali, deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine di 6 (sei) mesi dal ricevimento dell'avviso di emanazione del titolo; • 3° rata: pari al 25% dell'intero ammontare del contributo di costruzione oltre alla maggiorazione per gli interessi legali, deve essere pagato in un'unica soluzione alla Tesoreria Comunale, entro il termine di 12 (dodici) mesi dal ricevimento dell'avviso di emanazione del titolo; • Il materiale rilascio e l'efficacia del titolo abilitativo sono subordinati al pagamento della 1° rata e all'avvenuta accettazione da parte del Comune della garanzia e della documentazione ad essa allegata, da effettuarsi con apposita determinazione entro i successivi 30 giorni dal deposito. <p>2.2) Nel caso di atto unilaterale ad efficacia differita (es.: s.c.i.a. sostitutiva del p.c.d.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° rata: pari al 50% dell'importo complessivo del contributo di costruzione dovuto, deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal deposito dell'atto; • 2° rata: pari al 25% dell'importo complessivo del contributo di costruzione dovuto oltre alla maggiorazione per gli interessi legali, deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine di 6 (sei) mesi dal deposito dell'atto; • 3° rata: pari al 25% dell'intero ammontare del contributo di costruzione oltre alla maggiorazione per gli interessi legali, deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine di 12 (dodici) mesi dal deposito dell'atto; <p>2.3) <u>In tutti i casi precedenti si applicano le seguenti inderogabili disposizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di emanazione (o nel caso di atto unilaterale ad efficacia differita, contestualmente al deposito dello stesso) l'avente titolo deve depositare presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente: <ul style="list-style-type: none"> ◦ La comunicazione di rateizzazione (redatta sull'apposito modello predisposto dall'Area Sviluppo del Territorio) corredata dalla documentazione indicata nel modello stesso; ◦ Originale di idonea fideiussione bancaria o assicurativa stipulata, a garanzia degli obblighi e degli adempimenti assunti. Per le caratteristiche dalla garanzia vedere il successivo capitolo 3;

COMUNE DI BARANZATE

(Città Metropolitana di Milano)

< Area Sviluppo del Territorio >

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DELLA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI / AREE NON CEDUTE, DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI GARANZIA
<ul style="list-style-type: none"> • La mancata presentazione della comunicazione di rateizzazione o il mancato versamento della 1° rata o la mancata presentazione della garanzia fideiussoria (o la sua non conformità) entro i termini indicati, comportano la rinuncia alla facoltà di rateizzazione e l'applicazione delle sanzioni sull'intero importo; • Ove dalla verifica della documentazione presentata dovessero emergere motivi ostativi alla rateizzazione, l'importo residuo deve essere versato in un'unica soluzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della rateizzazione, trascorsi i quali si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., oltre agli interessi legali. • I pagamenti degli importi dovuti, con l'indicazione obbligatoria delle causali previste, debbono essere effettuati presso la Tesoreria Comunale del Comune di Baranzate mediante contanti (nei limiti di legge), assegno circolare o bonifico bancario. Il pagamento deve pervenire nella disponibilità della Tesoreria, a cura e rischio del versante, entro la data di scadenza pena l'applicazione delle sanzioni previste. Il Comune si riserva la verifica dell'effettivo incasso prima di procedere al rilascio. • Nella causale di pagamento deve essere indicato come da esempio: "PE PROT. N. 001 01/01/2005 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATA 1". La mancata indicazione del numero del numero di protocollo della pratica edilizia, della causale e della rata comporta la non validità del pagamento. • I pagamenti devono essere intestati esclusivamente al titolare del procedimenti edilizio; • In caso di pluralità di intestari aventi titolo del titolo abilitativo edilizio, gli stessi sono obbligati in solido e non sono ammessi pagamenti "pro-quota". • La rateizzazione è a cura ed onere dell'avente titolo ed avviene in regime di autoliquidazione. Il Comune non assume alcun obbligo di emanazione di avvisi di scadenza delle singole rate; • La 2° e 3° rata devono essere comunque pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione lavori, ovvero entro la data di deposito della s.c.i.a. di agibilità se antecedente ai predetti 60 giorni; • In caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm., oltre agli interessi legali. In caso di pluralità di intestari aventi titolo non sono ammessi pagamenti "pro-quota".
<p>3) Titoli di garanzia:</p> <p>Nel caso di rateizzazione del contributo / di riduzioni del contributo di costruzione / di incremento di s.l.p. - v.v. per incentivazione / di obbligo realizzazione di opere / di obbligo di cessione o asservimento di aree, l'avente titolo ha l'obbligo di depositare presso il Comune (prima del ritiro del p.d.c. o nel caso di d.i.a. contestualmente alla presentazione della medesima) l'originale di idonea fideiussione bancaria o assicurativa stipulata con uno dei soggetti di cui all'art. 13 della L. 03/01/1978, n. 1 e ss.mm., a garanzia degli obblighi e degli adempimenti.</p> <p>3.1) Nel caso di rateizzazione del contributo di costruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo della garanzia corrisponde all'importo della 2° rata + l'importo della 3° rata + la maggiorazione per gli interessi legali calcolati sino alla scadenza; • Lo svincolo della garanzia è effettuato, entro 30 giorni dalla richiesta dell'avente titolo, previa presentazione delle ricevute di avvenuto versamento dell'importo complessivo dovuto a titolo di contributo di costruzione, interessi e, se applicabili, delle sanzioni. <p>3.2) Nel caso di riduzioni del contributo di costruzione in relazione ad interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico (art. 44, comma 18 della L.R. n. 12 del 2005 e ss.mm. o provvedimenti analoghi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo della garanzia corrisponde all'importo della riduzione + la maggiorazione per gli interessi legali calcolati sino alla scadenza del titolo abilitante l'esecuzione delle opere; • Lo svincolo della garanzia è effettuato, entro 30 giorni dalla richiesta dell'avente titolo, previa presentazione della certificazione energetica dell'edificio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti. <p>3.3) Nel caso di incremento di s.l.p. - v.v. in relazione a provvedimenti di incentivazione edilizia previsti dalla normativa vigente (interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, interventi di riqualificazione del patrimonio esistente, ...):</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo della garanzia corrisponde all'importo del contributo di costruzione dovuto per detto incremento + la maggiorazione per gli interessi legali calcolati sino alla scadenza del titolo abilitante l'esecuzione delle opere; • Lo svincolo della garanzia è effettuato, entro 30 giorni dalla richiesta dell'avente titolo, previa presentazione della certificazione energetica dell'edificio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti. <p>3.4) Nel caso di obbligo realizzazione di opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo della garanzia corrisponde all'importo delle opere stesse così come risultante da un computo metrico estimativo, redatto in forma analitica, sulla base del "<i>Bollettino prezzi informativi delle opere edili della C.C.I.A.A. di Milano</i>" (da allegare in 1 esemplare) edito alla data di presentazione del richiesta di p.d.c. o titolo abilitativo equipollente (per le voci non presenti in detto bollettino potrà essere fatto riferimento all'E.P. del Comune di Milano), maggiorato delle spese tecniche come da normativa LL.PP. (direzione lavori, collaudo, ...). La polizza deve essere provvista di automatico adeguamento dell'importo garantito all'indice Istat-Foi-Milano; • Lo svincolo della garanzia è effettuato, previa presentazione della comunicazione di fine dei lavori, del positivo Certificato di Regolare Esecuzione / Certificato di Collaudo, comprensivi delle conformi certificazioni e documentazione di legge previste in relazione alla tipologia di opera, ed in seguito all'assunzione del carattere di definitività dei certificati medesimi in conformità alla vigente normativa per le opere pubbliche; <p>3.5) Nel caso di obbligo di cessione o asservimento di aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo della garanzia corrisponde all'importo del valore delle aree in cessione o in asservimento determinato sulla base dell'importo unitario stabilito dal Comune in caso di mancata cessione/asservimento di aree all'uso pubblico, ovvero ove previsto, al valore di mercato delle aree medesime determinato sulla base della "<i>Rilevazione dei prezzi degli immobili sulla piazza di Milano e Provincia</i>" edito dalla OSMI - Borsa Immobiliare della C.C.I.A.A. di Milano (da allegare in 1 esemplare). La polizza deve essere provvista di automatico adeguamento dell'importo garantito all'indice Istat-Foi-Milano; • Lo svincolo della garanzia è effettuato, entro 90 giorni dalla richiesta dell'avente titolo, previo deposito di copia autentica dell'atto notarile di identificazione catastale delle aree, munito di nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. <p>3.6) <u>In tutti i casi precedenti si applicano le seguenti inderogabili disposizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le garanzie fideiussorie devono contenere espressamente le seguenti clausole: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>La presente garanzia è valida ed automaticamente rinnovata sino a quando il Comune di Baranzate non provveda alla</i>

COMUNE DI BARANZATE

(Città Metropolitana di Milano)

< Area Sviluppo del Territorio >

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DELLA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI / AREE NON CEDUTE, DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI GARANZIA

- restituzione dell'originale del titolo, ovvero al rilascio di esplicita dichiarazione liberatoria a seguito di accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione. Il mancato o ritardato pagamento del premio da parte del debitore non è opponibile al Comune garantito e non comporta mai l'inefficacia delle garanzie;*
- *La presente garanzia è pagabile a prima e semplice richiesta scritta del Comune di Baranzate, con pagamento a quest'ultimo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del fideiussore, senza opporre alcuna eccezione o dilazione, con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, 2° comma, del codice civile) preventiva escussione del debitore principale.*
 - *Nell'ipotesi di inadempimento, l'Avente Titolo autorizza sin da ora il Comune a disporre delle garanzie nel modo più ampio con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale stragiudiziale.*
 - *[Per le garanzie connesse alla realizzazione di opere / cessioni / asservimenti di aree] Automatico adeguamento annuale dell'importo garantito all'andamento dell'indice "Istat-FOI-Milano" a decorrere dalla data di stipula della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo;*
 - *[Per le garanzie connesse a convenzioni urbanistiche / atti unilaterali d'obbligo] Ancorché le garanzie siano prestate nei limiti di cui all'art. ... comma ..., esse coprono tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come Ente territoriale, sia come soggetto "iure privatorum", sia come Autorità che cura il pubblico interesse. Le garanzie coprono altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dell'Operatore di cui all'art. nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.*
- In caso alienazione, in tutto o in parte, di aree o immobili oggetto del titolo abilitativo edilizio o della convenzione urbanistica a cui le garanzie presentate dall'Avente Titolo / Operatore afferiscono, le stesse non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione delle precedenti ed il Comune le abbia esplicitamente accettate.
 - In caso di pluralità di intestari aventi titolo non sono ammesse garanzie "pro-quota".

COMUNE DI BARANZATE

(Città Metropolitana di Milano)

< Area Sviluppo del Territorio >

= AII. 4) CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE =

< TABELLA – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE >		
Tipologia sanzione:	Parametro di riferimento da adottare:	Sanzione prevista:
Sanzione di cui all'art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. (Agibilità)	S.I.p. realizzata fino a mq. 200,00:	sanzione pari a € 77,00
	S.I.p. realizzata da mq. 200,01 a mq. 500,00:	sanzione pari a € 232,00
	S.I.p. realizzata oltre mq. 500,00	sanzione pari a € 464,00
	Opere realizzate senza incremento di s.i.p. (impianti, ristrutturazioni, ...)	sanzione pari a € 232,00
Sanzione di cui all'art. 33, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. (Ristrutturazione)	Percentuale del 30% dell'aumento di valore dell'immobile, con un minimo di € 516,00 ed un massimo € 5.164,00	da € 516,00 a € 5.164,00
Sanzione di cui all'art. 37, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.	Percentuale del 30% dell'aumento di valore dell'immobile, con un minimo di € 516,00 ed un massimo € 10.329,00	da € 516,00 a € 10.329,00
Sanzione di cui all'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.	Percentuale del 30% dell'aumento di valore dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio, con un minimo di € 516,00 ed un massimo € 5.164,00	da € 516,00 a € 5.164,00
Sanzioni di cui all'art. 167, D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.	Disposizioni e criteri adottati da Città Metropolitana di Milano con regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm. (approvato dal Consiglio della Città metropolitana di Milano con Delibera R.G. 57/2017 del 29 novembre 2017 - atti rif. n. 235907/7.2/2016/6), articoli da 14 a 18.	somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (art. 167, D.Lgs. n. 42 del 2004), con un minimo di € 500,00 (art. 83, L.R. n. 12 del 2005)